

**giunta regionale**

Data

| Protocollo N°

/6300090000 | Class.: E.420.14.1.C

Prat.

Fasc.

| Allegati: 01

Oggetto: **Pratica n.: CI2094 - Variante n. 4 al quarto Piano degli Interventi - Seconda fase del Comune di Valeggio sul Mincio.** D.G.R. n.2948 del 06/10/2009 “Nuove indicazioni per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici”. Istruttoria per la valutazione della compatibilità idraulica. Valutazione di compatibilità idraulica.

Al **Comune di Valeggio sul Mincio**
Area Urbanistica – Edilizia Privata
protocollo.comune.valeggiosulmincio.vr@pecveneto.it

e per conoscenza Alla **Direzione Difesa del Suolo e della Costa**
Calle Priuli
Cannaregio, 99
30121 VENEZIA

Alla **Direzione Pianificazione Territoriale**
Unità Organizzativa Urbanistica
Calle Priuli
Cannaregio, 99
30121 VENEZIA

Al **Consorzio di Bonifica Veronese**
consorzio@pec.bonificaveronese.it

Con riferimento all’oggetto e alla richiesta del Comune di Valeggio sul Mincio, prot. n.29534 del 14/11/2025, acquisita agli atti della scrivente U.O. Regionale con prot. n. 625554 del 17.11.2025;

Visto l’art. 12 della L.R. n. 11/2004 – “Norme per il governo del territorio”;

Viste le linee guida di cui all’allegato A alla DGR n. 2948/2009 in cui si precisa: “Nell’ambito del PI, andando pertanto a localizzare puntualmente le trasformazioni urbanistiche, lo studio avrà lo sviluppo necessario ad individuare le misure compensative ritenute idonee a garantire l’invarianza idraulica con definizione progettuale a livello preliminare/studio di fattibilità”;

Visto il Progetto di Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del fiume Po adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale competente n.18 del 26.04.2001 e approvato con D.P.C.M. 24.05.2001 (G.U. n.183 in data 08.08.2001);

Visto lo studio di compatibilità idraulica redatto dal Dott. Geol. Nicoletta Toffaletti allegato alla documentazione sopraccitata unitamente alla richiesta di parere nonché l’asseverazione per la porzione territoriale (definita “Partita 45) che non necessita dell’adozione di volumi di invarianza;

Vista la nota del Consorzio di Bonifica Veronese con prot. n. 16868 del 01.12.2025 (ns prot. n. 650243 del 01.12.2025), trasmesso anche al Comune di Valeggio sul Mincio, con la quale si esprime parere favorevole con prescrizioni;

Visto il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02.09.2019 “Individuazione degli atti di provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo – L.R. 54/2012, art. 18” e della nota protocollo 442192 del 04.10.2021 dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio;



giunta regionale

Atteso che il presente atto costituisce esclusivamente parere in merito alla compatibilità idraulica della variante di cui trattasi, ai sensi delle DGR 3637/2002 e 2948/2009, e che restano pertanto fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti necessari alla sua approvazione;

tutto ciò premesso,

si esprime parere favorevole

in merito alla compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici con l'adozione delle soluzioni e misure compensative individuate nello studio sopraccitato e consistenti nella realizzazione di volumi di compenso non minori di 93,2 mc per la "Partita 46" (585,1 mc/ha) e di 152,1 mc per la "Partita 47" (585,1 mc/ha) calcolati con TR 50 subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni, in aggiunta a quelle riportate dal Consorzio di Bonifica nel parere di competenza sopra richiamato:

- le condizioni di permeabilità dei siti di intervento, essendo minori di 10^{-3} m/s, non consentono l'adozione di sistemi di infiltrazione facilitata (gestione del 50% del volume di invarianza idraulica) al suolo del maggior aggravio idrico e perciò i volumi di compenso dovranno essere totalmente gestiti. Tali volumi dovranno essere dimensionati tenendo conto del reale coefficiente di permeabilità "in situ", determinato attraverso specifica caratterizzazione geologica, al fine di garantire la disponibilità capacitiva in occasione di successivi eventi;
- qualora si intendano creare zone umide con presenza di vegetazione o altri ingombri dovrà incrementarsi l'area destinata agli invasi di raccolta acque di modo sia tenuto sempre libero dai predetti ed efficiente un volume di invaso pari a quello calcolato per la compatibilità idraulica;
- le opere di mitigazione ai fini della compatibilità idraulica dovranno sempre annoverarsi tra le opere di urbanizzazione primaria;
- ogni opera di mitigazione dovrà essere opportunamente mantenuta di modo che nel tempo non riduca la propria efficacia nei confronti dello stoccaggio del volume idrico necessario a garantire l'invarianza idraulica;
- il Piano degli Interventi e i relativi strumenti attuativi, dovranno sempre adeguarsi ai contenuti della DGR 2948/2009 e a tutte le norme di settore (PAI, PGRA),

e si prende atto

dell'asseverazione redatta sempre dalla Dott.ssa Toffaletti dalla quale emerge che la modifica territoriale ivi elencata ("Partita 45") non comporta una alterazione significativa del regime idraulico e per la quale dunque non è necessario predisporre un volume di compenso.

Si rammenta che nei casi di trascurabile impermeabilizzazione potenziale, sono comunque da adottare buoni criteri costruttivi per ridurre le superfici impermeabili, così come riportato nelle indicazioni operative dell'allegato A) alla DGR 2948/2009.

Nelle successive fasi della pianificazione urbanistica i sistemi di compenso idraulico dovranno essere sottoposti alla valutazione del Consorzio di Bonifica Veronese.

Restano in ogni caso fatte salve tutte le disposizioni e le leggi relative all'idraulica fluviale o alle reti di bonifica, oltre che alle norme che regolano gli scarichi e la tutela dell'ambiente e delle acque dall'inquinamento.

Resta escluso dal presente parere la verifica della compatibilità idraulica degli interventi e delle trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia in relazione alle Norme tecniche di attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali.



Si specifica inoltre che il presente parere, rilasciato con l'esigenza prioritaria di evitare ogni aggravamento della situazione idraulica generale del territorio, non sostituisce in alcun modo eventuali altri pareri di concessione/autorizzazione idraulica di cui al R.D. n. 523/1904 o di altro tipo o genere (idraulico, paesaggistico, ambientale), che risultino necessari. In particolare, si rammenta che l'art. 96 lett. f) del R.D. n. 523/1904 dispone il divieto assoluto di realizzare scavi e fabbriche nella fascia di rispetto idraulico dei corsi d'acqua demaniali di 10 m dal piede arginale a campagna o dal ciglio superiore di sponda, nel caso di corsi d'acqua non arginati.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE

Dott. Ing. Domenico Vinciguerra

firmato digitalmente

In allegato: l'espressione del Consorzio, prot. n. 16868 del 01.12.2025, parte integrante del presente parere

Responsabile procedimento: Dott. Ing. Domenico Vinciguerra

Per informazioni: Ing. Paolo Donà (045/8676536) P.I. Stefano Marangoni (045/8676589)

copia cartacea composta di 3 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da DOMENICO VINCIGUERRA, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82